

54/9



378359

Lotto 250

20

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA.

TRASCRITTO od ISCRITTO

a Brindisi

al N. 8717-8328

il 18.6.1986

L. 13500

(legge 4 novembre 1963, n. 1460 e D.P.R. 23 maggio 1964 n. 655).

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico
atto, tra i sottoscritti:

1) Elia Erminio, ingegnere, nato in Oria il 4 settembre 1926
e domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Istituto
infra indicato, il quale interviene e stipula quale legale
rappresentante dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la
provincia di Brindisi - via G. B. Casimiro n.27 - (codice
fiscale n. 00061820742), a ciò autorizzato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 84
del 11.2.1986, a quanto infra autorizzato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n. 5560
del 27.5.1987 che, in copia estratta conforme, si allega al
presente sub A)

da una parte e

2) CINIERO Pietro, bracciante agricolo, nato il 6 febbraio
1939 a Ceglie Messapico e residente in Ostuni a via Maestro
Ungaro scala A int. 12 (cf.CNR PTR 39B06 C424V) dall'altra,
che dichiara di trovarsi in regime della comunione legale col
proprio coniuge De Giovanni Angela nata a Ceglie Messapico
il 16 settembre 1938 per matrimonio contratto in Ostuni il
16.9.1962;

Signature: _____

Erasmus

James Prete

Dear

Mr. Keen

The seal of the National Labor Relations Board (NLRB) is a circular emblem. It features a central gear with a five-pointed star inside it. The gear is surrounded by a wreath. The words "NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD" are inscribed around the perimeter of the seal.



all'atto della definitiva determinazione del prezzo di

- che il predetto assegnatario, a seguito di comunicazione

dell'alloggio, ha manifestato la volontà di pagarlo in unica

soluzione.

del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue. —

23 maggio 1964, n. 655, l'Istituto Autonomo per le Case

rappresentato ed in appresso più brevemente indicato

brevemente indicato "acquirente", che accetta per sé, i suoi

fabbricato sito nel Comune di Ostuni, lotto 25° C.P.R., alla

fabbricato sito nel Comune di Ostuni, lotto 25° C.P.R., alla



Maestro Ungaro n. 12, piano secondo, scala A, interno 4, composto di n. tre vani utili e di n. tre accessori, nonché un locale scantinato contraddistinto col n. 4 oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina nord vano scala e detta via, sud beni IACP, est via Ungaro ovest beni IACP. _____

L'alloggio di che trattasi é segnato nel N.C.E.U. del Comune di Ostuni alla partita 6346 in testa ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI foglio 147 particella 1126 subalterno 10 piano secondo categoria A/3 classe 2^a rendita di f. 888. _____

L'unità immobiliare con la propria pertinenza, oggetto del presente contratto, é meglio indicata nella planimetria che, esaminata e riscontrata dalle parti e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera B). _____

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriore opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione. _____

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dello alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi

AL
Imunillo
P. inno Roberto

occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno. L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art. 1227 del codice civile.

Mano
Roberto

Art. 2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo definitivo di f. 2.647.368 (diconsi f. DUEMILIONI SEICENTOQUARANTASETTEMILAA TRECENTOESSANTOTTO), così determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 23.5.64 n. 655.

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente, oltre l'IVA nella misura del 2%, sul c/c postale n. 216721 intestato a "I.A.C.P. di Brindisi - Servizio Cassa DD. e PP. per alienazioni stabili".

Mano

Con il presente atto, l'Istituto venditore, rinunciando ad ogni iscrizione d'ufficio, rilascia ampia e definitiva quietanza.

Con il che la proprietà dell'alloggio citato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente.

Art. 3 - L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato materiale

e giuridico dell'alloggio acquistato, e però di esonerare
come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la
legale documentazione.

Art. 4 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R.

23 maggio 64, n.655, considerato che il contratto provvisorio
indicato in premessa prevede che tutti gli effetti della
cessazione in proprietà dell'alloggio decorrono dalla propria
data di sottoscrizione, l'alloggio oggetto del presente
contratto non potrà essere alienato dall'acquirente a --
qualsiasi titolo, neanche parzialmente, per un periodo di
tempo di dieci anni, dalla data di stipula del citato
contratto provvisorio. Sono nulli di pieno diritto i
contratti di alienazione stipulati in violazione del
precedente comma.

Art. 5 - L'acquirente non potrà conseguire, né in affitto né
in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico e con
il pagamento o con il concorso o con il contributo o con il
finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi dallo
Stato o di altro ente pubblico. Ogni pattuizione stipulata in
violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

Art. 6 - A norma dell'art. 39 della Legge Regionale
20.12.1984, n.54, l'amministrazione autonoma dello stabile di
cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto,
prevista dal contratto provvisorio citato in premessa e
costituita sin dalla data di consegna dell'alloggio, che già

esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità eventualmente derivante da tale forma transitoria di amministrazione, passa al condominio da costituirsi in base alle vigenti norme del Codice Civile. L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio. Continuano, pertanto, a rimanere a carico dell'acquirente tutte le spese di amministrazione, assicurazione, manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'alloggio, sue pertinenze, parti e servizi comuni. Sono pure a carico dell'acquirente tutte le spese relative a imposte e tasse erariali, comunali e provinciali e spese di ogni genere che gravano o che graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile.



Art. 7 - AI sensi e per gli effetti dell'art. 40 - secondo comma - della Legge 28.2.1985, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, il venditore dichiara che il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto, le cui opere sono iniziate anteriormente il 1° settembre 1967, è stato edificato con licenza edilizia n. 40/966 del 17.2.1966 rilasciata dal Comune di Ostuni.

L'acquirente dichiara di non aver apportato né all'appartamento né alle pertinenze alcuna modifica rilevante ai fini della disciplina urbanistica.

Art. 8 - A norma dell'art. 10 del vigente statuto dello

I.A.C.P. e dell'art. 17 del C.C.N.L. 1983/85, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'IACP e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo facente funzioni.

Art. 9 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme della legislazione vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

Art. 10 - Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle.

Art. 11 - Agli effetti della esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede e l'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

Art. 12 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il foro di Brindisi.

Art. 13 - Le parti convengono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. ed I.N.V.I.M..

Le parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto.

Ai sensi ed agli effetti di cui all'art.1341 del Codice
Civile, si approvano espressamente gli articoli
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 e 13.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio Paolo
De Laurentiis di Ostuni che ne autentica le firme.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brindisi, addì

X Il coordinatore Generale

X Il Commissario Straordinario

Cimero Roberto

Repertorio

54

Raccolta

8

AUTENTICA DI FIRME

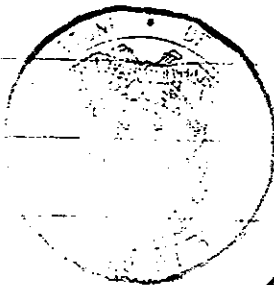
Repubblica Italiana

Io sottoscritto Avv. Paolo De Laurentiis fu Girolamo, Notaio
in Ostuni, iscritto nel collegio notarile del distretto di
Brindisi;

certifico:

che previa rinuncia dei componenti, di comune accordo tra di
loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i
signori:

LONGO Antonio, ingegnere, nato in Francavilla Fontana l'8 giu-
gno 1937 e domiciliato per la carica presso la Sede dell'Isti-
tuto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi alla
via Casimiro n.27, nella spiegata qualità di coordinatore ge-
nerale dell'Istituto medesimo;



[Handwritten signature]

ELIA Erminio, ingegnere, nato in Oria il 4 settembre 1926 e domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi alla via Casimiro n.27, nella spiegata qualità di Commissario Straordinario per l'amministrazione e legale rappresentante pro/tempore denominato "Istituto" a quanto sopra autorizzato con delibera del Commissario Straordinario per l'Amministrazione dell'Istituto medesimo n.5560 in data 27 maggio 1987 in copia autentica si trova allegata sotto la lettera "A" al presente atto.

CINIERO Pietro, bracciante agricolo, nato il 6 febbraio 1939 a

Ceglie Messapico e residente in Ostuni a via Maestro Ungaro

scala A int.12

Della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura

innanzi estesa ed a margine dei fogli intermedi come per legge.

I comparenti mi richiedono di tenere la detta scrittura

in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Le parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere la restituzione del presente contratto.

Brindisi, addì 5 maggio 1988

SPECIFICA

bollo _____

scritt. _____

onorario 18456

c. n. 6044

archivio 2250

totale _____

[Handwritten signature]



UFFICIO DEL REGISTRO - OSTUNI

Il originale dell'atto qui registrato

il **23 MAG. 1988** al N. **45**

Mod. 2 - Serie *II* Vol. *II*

Ostuni, il **23 MAG. 1988**

52.000



IL DIRETTORE
(Dr. Aldo Biondi)

[Signature]

ORISSIS ALLEGATI
E CONFORME ALL'ORIGINALE

Ostuni, addì **16 IV 2001**

[Signature]

